

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
 (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_\_), in via/piazza \_\_\_\_\_ (C.A.P. \_\_\_\_\_), telefono e fax. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ codice fiscale/P.IVA n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_consapevole delle sanzioni penali stabilite dall' art. 76 del DPR n.445 /2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall'art 75 del DPR n. 445/2000

**PRESO ATTO**

di quanto disposto dalla Commissione Europea, con proprio Regolamento CE 2023/2831 del 13 dicembre 2023 - pubblicato nella GUCE del 15.12.2023 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

**DICHIARA**

**che l'impresa rappresentata**

**A.** che ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire "impresa unica"

- non ha con altre imprese relazioni di cui all'art.2, par. 2 del Reg. UE n. 2023/2831 e che, pertanto, essa **costituisce un'impresa unica**
- ha relazioni di cui all'art. 2, par. 2 Reg. UE 2023/2831 con le seguenti imprese, ovvero controlla o è controllata, anche indirettamente, dalle imprese sotto indicate che, quindi, **nell'insieme sono considerate impresa unica**

Ragione sociale	Codice Fiscale	Sede legale	Relazione esistente (lettera A, B, C o D di cui alle note esplicative)

**B.** come "impresa unica"

- non ha ottenuto** nei tre esercizi precedenti, aiuti riconducibili sotto la categoria "DE MINIMIS"
- ha ottenuto** nei tre esercizi precedenti, i seguenti aiuti riconducibili sotto la categoria "DE MINIMIS"

Data di concessione dell'agevolazione	Legge di riferimento	Ente che ha concesso l'agevolazione	Importo agevolazione

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Timbro e Firma

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

*Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003:*

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

## NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il Regime di aiuti “de minimis” è finalizzato a consentire l’assegnazione di contributi di limitata entità da parte degli Stati membri alle imprese, che non prevedono la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della CE e che non pregiudichino le condizioni di concorrenza tra le imprese.

Gli aiuti erogati in forme differenti dai contributi diretti in denaro, ad esempio un prestito agevolato o una garanzia, vengono convertiti nell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per poter verificare il rispetto del limite soglia consentito. Per questi aiuti deve essere indicato l’importo di ESL risultante dall’atto di concessione (normalmente rilevabile dall’atto di concessione dell’agevolazione).

Prima di concedere un aiuto, l’Ente concedente deve verificare che lo stesso, sommato a quelli eventualmente già ricevuti dall’impresa richiedente nel periodo di riferimento, non faccia superare i limiti previsti. In caso contrario l’impresa perde il diritto di ottenere l’intero aiuto costituente la causa del superamento del massimale. Pertanto, qualora risulti che l’agevolazione richiesta porti al superamento del massimale, l’Ente concedente deve ridurre l’entità dell’aiuto che andrà a concedere fino al rispetto del limite previsto.

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’IMPRESA UNICA, non deve superare i 300.000 euro nell’arco di tre anni. Tale massimale si applica anche alle imprese attive nel settore autotrasporto.

L’applicazione del Reg. UE n. 2023/2831 (regolamento generale sul “de minimis”) è stata estesa anche alle imprese attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (cfr. all. I al Reg. UE n. 2023/2831).

Per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli, il limite massimo è pari a 25.000 (rimane in vigore il Reg. UE 1408/2013).

Il periodo di riferimento per il calcolo degli aiuti ricevuti viene calcolato su base mobile e pertanto corrisponde non più agli ultimi tre esercizi finanziari (così come adottati dall’impresa), ma agli ultimi tre anni (intesi come periodi di 365 giorni), a partire dalla data in cui si effettuerà la nuova concessione.

**Definizione di IMPRESA UNICA** (art. 2, c.2 del Reg. UE 2023/2831)

Tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un’unica impresa. Pertanto, ai sensi del Regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- A) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- B) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- C) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- D) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima

**Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.**

Nella compilazione del modello si devono indicare tutte le imprese legate, a monte o a valle, all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico.

Nel caso di fusioni o acquisizioni, viene tenuto conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente accordati alle imprese partecipanti. Gli aiuti concessi legalmente prima della fusione o acquisizione restano comunque legittimi.

Nel caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria viene assegnato all’impresa che acquisisce le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti o, se tale attribuzione non è possibile, viene suddiviso proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.